

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N.50

Data: 19.05.2018

OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Antonio Le Pera per proporre reclamo al TAR Calabria di Catanzaro avverso provvedimenti del Commissario ad acta nel giudizio n.462/2017 e atti successivi e/o connessi.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove, del mese di maggio, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 10,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	NO
AMENDOLA ORESTE	Assessore	SI
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 4	ASSENTI N.1

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Ferdinando PIRRI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, a seguito sentenza n.151 del 7.2.2017,n.151 del TAR Calabria di Catanzaro,I sezione, recante annullamento di acquisizione ex art.42 bis DPR 327/2001 dell'area su cui sorge fabbricato di proprietà dell'ASP di Cosenza, concesso a titolo di comodato il 30.4.2003 dall'Azienda Sanitaria al Comune di Fagnano Castello, con successiva sentenza n.149 del 2018 nel ricorso n.462/2017 R.G., depositata il 18.1.2018,lo stesso TAR Calabria, per dare

ottemperanza alla sentenza n.151/2017,ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza,o suo funzionario delegato;

Rilevato che con la richiamata sentenza n.462 del 2017 il TAR Calabria di Catanzaro,pur non essendo statuita nella parte dispositiva della sentenza n.151/2017 alcuna restituzione del terreno,ha disposto la restituzione al Sig.Nudi Giuseppe dello stesso su cui sorge il fabbricato di proprietà dell'ASP di Cosenza, senza procedere alla sua restituzione in pristino;

Rilevato altresì che il Comune di Fagnano Castello ha appellato davanti al Consiglio di Stato sia la sentenza n.151/2017,che quella n.149/2018 di nomina del Commissario ad acta per la restituzione del terreno e che quest'ultimo appello è iscritto al n.1501/2018 R.G.;

Considerato che la dott.ssa Maria Gabriella Sicilia,incaricata dal Prefetto di Cosenza con provvedimento n.14703/13.4/Gab.,ha proceduto a redigere verbale n.2 del 15.05.2018 con la quale ha unilateralmente integrato lo stato di consistenza dell'area da restituire, redatto dall'ing.Catia Pantalena-Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fagnano Castello, estendendolo al fabbricato ivi esistente, nonostante espressamente escluso dall'esecuzione dalla sentenza n.462/2018,che si limita alla restituzione del solo terreno;

Considerato altresì che ha disposto lo sgombero del fabbricato,occupato attualmente dal Sig.Perrone Claudio in quanto sub comodatario in forza di contratto stipulato in esecuzione della deliberazione del C.C. n.10 del 2.4.2014,mai impugnata,quindi ben prima della sentenza n.151/2017 con la quale il TAR ha annullato la sola procedura sanante dell'occupazione del terreno,ma non gli atti amministrativi adottati dal Comune di Fagnano Castello in relazione all'immobile ivi esistente,detenuto dallo stesso Ente in comodato dal lontano 30.4.2003;

Ritenuto che il Commissario ad acta abbia esorbitato dai suoi poteri ordinando lo sgombero del locale ed ordinando al sub comodatario Perrone Claudio,avente causa dal Comune di Fagnano Castello,la consegna delle chiavi del fabbricato al Sig.Nudi Giuseppe,al quale doveva essere rilasciato solo il terreno,anche per la non applicabilità del disposto dell'art.934 codice civile,per come invano fatto rilevare con nota del Sindaco del 15.5.2018,prot.n.1897,allegata al verbale di immissione in possesso del Commissario ad acta;

Ritenuto altresì che nella declaratoria di cui alla sentenza n.149/2018 (il Commissario ad acta riporta per errore il n.142/2018) di inefficacia ex art.114 comma 4,lett.c) c.p.a. non possano rientrare gli atti amministrativi emanati prima della sentenza del TAR n.151/2017,nel cui giudizio non sono stati convenuti né l'ASP di Cosenza,né il Sig.Perrone Claudio, tra cui la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 2.4.2014 ed il relativo contratto di sub comodato tra Comune di Fagnano Castello e Perrone Claudio;

Considerato,quindi,che non applicandosi il principio dell'accessione di cui all'art.934 c.c. e,comunque,non avendo Nudi Giuseppe alcun rapporto giuridico con il fabbricato ivi esistente,realizzato negli anni 70 ed al quale mai il Nudi se ne è interessato, tanto che la decisione del comodatario Comune di Fagnano Castello di concederlo al privato, a titolo di sub comodato, è stata dettata dall'esigenza di evitarne il crollo,quindi,tutelando la pubblica incolumità,per come chiaramente si evidenzia nella deliberazione del C.C. n.10 del 2.4.2014 (mai impugnata né dal Nudi,né da altri),il predetto Sig.Nudi Giuseppe non ha alcuna legittimazione ad essere immesso nel possesso del fabbricato,cosa che avverrebbe consegnandogli le chiavi e quindi,sottraendolo al proprietario (ASP),al comodatario (Comune di Fagnano Castello) ed al sub comodatario (Perrone Claudio),che l'ha messo in sicurezza e ristrutturato a spese proprie e che ha ne ha diritto,quindi,di goderne,pena l'indebito

arricchimento della Pubblica Amministrazione prima, e del Nudi, dopo, se dovesse essere immesso nel possesso;

Ritenuto proporre immediato reclamo davanti al TAR Calabria di Catanzaro avverso il provvedimento del Commissario ad acta di immissione nel possesso del Sig. Nudi Giuseppe del fabbricato che sorge sul terreno oggetto dell'ordine di ottemperanza e di tutti gli atti successivi e/o connessi e, quindi, si impone la nomina di un legale che difenda le ragioni dell'Ente davanti al TAR Calabria di Catanzaro;

Ritenuto altresì opportuno conferire incarico all'avv. Antonio Le Pera con studio legale in Cosenza Viale Mancini, 251/A, del Foro di Cosenza, che già difende le ragioni del Comune di Fagnano Castello nella vicenda in esame in tutti i vari stati e che, quindi, ben ne conosce ogni aspetto giuridico;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. n° 267/00 e s.m.i. dai responsabili dei servizi;

Ritenuta la propria competenza ex art. 48 del T.U. n° 267/00 e s.m.i.;

VISTO il T.U. n° 267/00 e s.m.i.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo;

Di conferire incarico, all'Avvocato Antonio Le Pera, con studio legale in Cosenza Viale Mancini, 251/A, del Foro di Cosenza, per proporre immediato reclamo davanti al TAR Calabria di Catanzaro avverso il provvedimento del Commissario ad acta di immissione nel possesso del Sig. Nudi Giuseppe del fabbricato che sorge sul terreno oggetto dell'ordine di ottemperanza e di tutti gli atti successivi e/o connessi;

Di dare atto che con la presente delibera viene autorizzato il Sindaco pro-tempore a conferire il relativo mandato;

Di autorizzare, altresì, il Sindaco agli eventuali altri atti opportuni a far valere eventuali abusi, tra cui denuncia penale contro i responsabili;

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.